

Codice A1806B

D.D. 15 gennaio 2024, n. 57

Approvazione dello schema di convenzione con l'istituto di Istruzione superiore statale "G. Cigna - G. Baruffi - F. Garelli" con sede a Mondovì, per la realizzazione di un percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento in ambito di raccolta dati sul patrimonio edilizio.



ATTO DD 57/A1806B/2024

DEL 15/01/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1806B - Sismico

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione con l'istituto di Istruzione superiore statale "G. Cigna – G. Baruffi – F. Garelli" con sede a Mondovì, per la realizzazione di un percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento in ambito di raccolta dati sul patrimonio edilizio.

Premesso che:

- l'istituto dell'alternanza scuola-lavoro è stato inserito nel sistema educativo con la legge delega del 28 marzo 2003 n. 53 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, disciplina l'alternanza scuola-lavoro e la definisce quale modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, e consente l'attivazione dei percorsi non solo presso imprese private o con le associazioni di rappresentanza, ma anche previa stipulazione di convenzioni in relazione al progetto formativo con enti pubblici;
- la L. 107 del 13 luglio 2015 ha reso obbligatoria l'attuazione dei percorsi di alternanza per gli studenti del triennio, sia negli istituti tecnici sia nei licei, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- la D.G.R. 23-3380 del 30 maggio 2016 "sperimentazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro disposizioni" stabilisce le modalità per l'attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e per la stipulazione delle specifiche convenzioni;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento";

- la Regione Piemonte ha un ruolo di coordinamento in materia di istruzione e, congiuntamente con l'Ufficio scolastico regionale, in materia di alternanza scuola-lavoro, lo stesso Ente può supportare lo spirito della riforma scolastica richiamata e promuovere al suo interno l'attuazione di tale istituto, garantendo il raccordo con le istituzioni scolastiche attraverso uno specifico protocollo d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale.

Considerato che per la realizzazione del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento non sussistono spese e la stipula della Convenzione è a titolo gratuito.

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione con l'istituto di Istruzione superiore statale "G. Cigna – G. Baruffi – F. Garelli", con sede a Mondovì, per la realizzazione di un percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento per la raccolta dati sul patrimonio edilizio con il sistema Erikus e l'app G3W predisposto da Regione Piemonte e Arpa Piemonte al fine di implementare la BDTRE e redigere degli studi sulla vulnerabilità del patrimonio edilizio, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Preso atto che il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento sarà rivolto alle classi 4A e 4B dell'indirizzo Costruzioni Ambientali e Territorio (CAT) per un totale di 29 studenti a Mondovì che saranno impegnati in tale attività per 20 ore.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico- finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- Legge delega del 28 marzo 2003 n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
- L.r. n. 23 del 28/07/2008;
- D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- L. n. 107 del 13 luglio 2015;
- D.G.R. 23-3380 del 30 maggio 2016;
- D.G.R. n. 1-4936 del 29/04/2022;

determina

- di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, con l'istituto di Istruzione superiore statale "G. Cigna – G. Baruffi – F. Garelli", con sede a Mondovì, per la realizzazione di un percorso per le competenze trasversali

e per l'orientamento per la raccolta dati sul patrimonio edilizio con il sistema Erikus e l'app G3W predisposto da Regione Piemonte e Arpa Piemonte al fine di implementare la BDTRE e redigere degli studi sulla vulnerabilità del patrimonio edilizio, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di demandare alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Sismico l'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione della Convenzione stipulata.
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett.d) del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE (A1806B - Sismico)
Firmato digitalmente da Gianluca Comba

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 20240108_ALLEGATO_1_CONVENZIONE.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CONVENZIONE
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO
(PCTO)
A.S. 2023/2024

TRA

L'Istituto di istruzione superiore, con sede in, via, codice fiscale, “**soggetto promotore**”, rappresentato dal Dirigente Scolastico, nato a il, Codice Fiscale

E

la Regione Piemonte, con sede in, P. Iva/Cod. Fiscale, “**soggetto formatore**”, rappresentato dal Dirigente del, nato a il Codice Fiscale

PREMESSO CHE

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (legge di Bilancio 2019), ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, in “ *percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*”;
- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05 tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi dell'art. 1. commi 33-43, della legge 13 luglio 2015 n.107 i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

La Regione Piemonte, qui di seguito indicata “soggetto formatore”, si impegna a formare n. ... studenti delle classi indirizzo nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (di seguito indicati PCTO) su proposta di seguito indicato anche come “istituzione scolastica” o “soggetto promotore”

Art. 2 (Modalità)

1. L’attività formativa erogata dal soggetto formatore agli studenti per i periodi di apprendimento non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente, nello svolgimento delle attività di cui al PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L’attività di formazione ed orientamento del PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo esterno, indicato dal soggetto formatore.
4. Per ciascuno studente che partecipa all’attività formativa è predisposto un percorso formativo personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.
6. L’attività formativa degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
7. Le attività si svolgeranno on line e il tutor esterno potrà recarsi nella struttura scolastica per svolgere delle lezioni frontali. Gli studenti non lavoreranno presso la struttura formatrice ma svolgeranno l’attività presso la struttura scolastica o presso l’abitazione.

Art. 3 (Tutor)

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura formatrice, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO,

rapportandosi con il tutor esterno;

- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del PCTO, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato tecnico scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di PCTO;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto formativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza di PCTO;
- d) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo;

3. Le due figure di tutor condividono i seguenti compiti:

- predisposizione del percorso formativo personalizzato. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe.
- verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo sono segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4
(Obblighi degli studenti)

1. Durante lo svolgimento del percorso i beneficiari del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento sono tenuti a:
 - a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
 - b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
 - c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
 - d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - e) rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5
(Obblighi dell'istituzione scolastica)

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso l'istituzione scolastica si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

POLIZZE ASSICURATIVE
INAIL: ex art.2 DPR 15/6/99 e DRP 567/96
ASSICURAZIONI:

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - a) tener conto delle capacità e delle condizioni dell'istituzione scolastica in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di PCTO;
 - b) informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art.20 D. Lgs.81/2008;
 - c) designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 6
(Obblighi del soggetto formatore)

1. Il soggetto formatore si impegna a :
 - a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura formatrice, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
 - b) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare beneficiari del percorso e il tutor della struttura formatrice per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
 - c) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ ai beneficiari;
 - d) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP) solo nel caso in cui gli studenti lavorino presso la struttura formatrice.

Art. 7
(Decorrenza e durata)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto formatore che deve concludersi entro il **2024**.
2. E' in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto formatore e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.
3. La struttura formatrice dichiara che copia del **DVR** aggiornato è depositato presso la sede e che attiverà eventuali istruzioni operative per la tutela e la sicurezza dei lavoratori in relazione al possibile contagio da COVID 19 (**Protocollo di sicurezza integrativo al DVR aziendale anti COVID 19**) e si impegna a comunicare ed a far rispettare agli studenti del PTCO le regole ivi contenute.

Art. 8
(Scheda integrativa)

1. Della presente convenzione fa parte la scheda integrativa allegata che riporta le regole relative al PTCO ai sensi della legislazione vigente .

Numero polizza assicurativa
Progetto formativo	PCTO (ex alternanza scuola lavoro) studio di unità strutturali e raccolta dati sulle caratteristiche degli edifici attraverso l'applicativo Erikus. Le classi saranno incaricate di raccogliere dati sull'edificio sulla base delle prime tre sezioni della scheda Aedes.

SCHEDA INTEGRATIVA ALLA CONVENZIONE

- Allo studente vengono assegnati due tutor di riferimento: un tutor esterno (.....) e un tutor interno alla scuola (.....)
- Lo studente svolge le attività sotto la sorveglianza dei tutor e in osservanza del progetto formativo sottoscritto.
- Copia della convenzione, firmata e timbrata, rimane al soggetto formatore anche a PTCO ultimato.
- La presenza dello studente deve risultare sul foglio presenze che viene aggiornato e firmato al termine della giornata di stage.
- Il foglio presenze e la scheda di valutazione PTCO devono pervenire alla scuola (Uff. Didattica) entro sette giorni dal termine dello PTCO tramite lo studente.
- Ogni variazione di giorno e/o orario dell'attività di PTCO deve essere preventivamente comunicata dal tutor aziendale all'Ufficio Didattica.
- Il numero degli studenti previsto per le attività è di ... per un totale di n. ... ore per studente nel 2024
 - Le attività si svolgeranno on line e il tutor esterno potrà recarsi nella struttura scolastica per svolgere delle lezioni frontali. Gli studenti non lavoreranno presso la struttura formatrice ma svolgeranno l'attività presso la struttura scolastica o presso l'abitazione

Articolo 9
(Elezione di domicilio e norme finali, spese)

1. Per tutti gli effetti connessi al presente atto il soggetto formatore elegge domicilio ine l' "istituzione scolastica" in
2. L' "istituzione scolastica" salvo quanto previsto dai diversi articoli, per ogni rapporto derivante dalla presente convenzione fa riferimento al
3. Le spese di stipulazione della presente convenzione nonché quelle di bollo e di registrazione della medesima qualora dovute sono a carico dell' "istituzione scolastica".

Articolo 10
(Controversie)

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione di questa convenzione.
2. Qualora non sia possibile la definizione amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino, ritenendosi così consensualmente derogata ogni altra competenza territoriale.

Letto, confermato e sottoscritto.

....., il

Per la Regione Piemonte

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005

Per Istituto di istruzione superiore

Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005